

Fac-simile

All'AGENZIA DELLE ENTRATE
Sede Provinciale di.....
Via.....
.....

OGGETTO: CARTELLA ESATTORIALE N. NOTIFICATA IL
..... IMPORTO EURO - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO
ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA DI CUI ALL' ART. 2 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
DELL'11 FEBBRAIO 1997 N.37 PUBBLICATO SULLA G.U. N.53 DEL 05.03.1997.

Il sottoscritto nato a
..... il residente in
..... provincia di..... via
..... codice fiscale..... partita
Iva n.....,

CHIEDE

che codesta amministrazione finanziaria voglia rivedere il proprio operato procedendo all'annullamento o alla rinuncia dell'imposizione di cui all'oggetto per i seguenti motivi:

A. Il territorio della Sardegna è stato dichiarato zona franca dal D.lgs. n.75/98 emanato in attuazione del codice doganale italiano approvato con D.P.R. n.43/73, che all'art.170 e all'art.251 ha recepito la normativa comunitaria sulle zone franche disciplinata dalle Direttive n.69/74/CEE e n.69/75/CEE del 4 marzo 1969, dove si prevede che i territori individuati come zona franca debbano essere considerati "extradoganali", territori dove i residenti, in base al principio di "non discriminare" hanno diritto ad una fiscalità diversa ed inferiore rispetto a quella prevista per le altre regioni italiane che non sono state incluse nel succitato D.lgs. n.75/98 in quanto prive del disagio geografico causato dall'ultraperifericità e dall'insularità della Regione Sardegna. Fiscalità diversa chiamata anche "fiscalità di vantaggio" o "franchigie fiscali" dall'art.12 e 13 del D.P.R. n.723/1965 e dalla Legge n.479/92 dove si prevede che ai sensi di quanto previsto dal Regolamento CEE n.918/1983 non sono soggette ai diritti di confine (Dazi doganali, Iva e Accise) di cui all'art. 34 del D.P.R. n.43/73, le importazioni di beni destinati ai residenti nei territori dichiarati zona franca. Direttive (69/75/CEE) dove si prevede "l'armonizzazione" della disciplina comunitaria sulle zone franche, da parte degli stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche dell'Italia in quanto facente parte dell'UE; in tal senso, il D.lgs. n.75/98 ha precisato che le zone franche della Sardegna debbano essere amministrare secondo le disposizioni previste dai regolamenti comunitari richiamati nello stesso decreto, ossia (Regolamenti n.2913/92 e n.2454/93), i quali - a loro volta - hanno recepito, confermandole, le disposizioni del Regolamento CEE n.2504/88 del Consiglio del 25.07.1988, e il Regolamento n.918/83, emanati in attuazione della Direttiva n.69/75/CEE e della Direttiva n.69/74/CEE, appositamente richiamate all'art.170 del nostro codice doganale italiano approvato con D.P.R. n. 43/73 e con D.P.R. n.499/81.

B. la cartella in oggetto è affetta da difetto assoluto di attribuzione in quanto l'iscrizione a ruolo del suddetto debito tributario è stata sottoscritta da un semplice impiegato privo dei requisiti previsti dall'art.97 della Costituzione, requisiti confermati nel **regolamento di autotutela emanato con D.M. n.37/1998** del Ministero delle Finanze, e pertanto carente dei seguenti poteri previsti dalla legge ed individuati:

1. dall'art.1 della Legge n.241/1990 dove si prevede che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge (241/90), nonché secondo i principi di gerarchia in virtù dei quali devono essere organizzati i pubblici uffici ai sensi dello stesso art.97 della

Costituzione e conformemente a quanto previsto dall'ordinamento comunitario;

- che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato (art.2);
 - che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento (art.4);
 - che sia il dirigente di ogni unità organizzativa ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché l'adozione del provvedimento finale (art.5);
 - che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21 octies, può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico (art.21 nonies);
 - che è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è adottato in violazione o elusione del giudicato nonché degli altri casi previsti dalla legge (art.21 septies);
2. che il D.L. n.564/94, convertito nella Legge n.656/94, prevede che con decreti del Ministero delle Finanze sono indicati gli organi dell'amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, e che con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione (art.2 quater D.L. n.564/94 convertito in Legge n.656/94). Il comma 1 bis dell'art.2 quater aggiunge inoltre che nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1, deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
3. Il Regolamento sull'autotutela - previsto dall'art.2 del D.L. n.564/94 convertito nella Legge n.656/94 - è stato emanato con il **D.M. n.37/97 del Ministero delle Finanze e pubblicato sulla G.U. n.53 del 5 marzo 1997**. Regolamento che alle premesse individua nei dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera disciplinata dal D.P.R. n.748/1972, gli unici dirigenti abilitati all'esercizio del potere di annullamento in autotutela o di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione tributaria in caso di auto-accertamento.

Auto-accertamento in autotutela che compete al dirigente dell'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo, ovvero in caso di grave inadempienza compete alla Direzione regionale o compartimentale. I dirigenti assunti nei ruoli della carriera direttiva disciplinata dal D.P.R. n.748/72 sono coloro che erano preposti alla direzione dei vecchi uffici finanziari trasformati prima in dipartimenti fiscali dalla Legge n.358/91 e dal D.P.R. n.287/92 successivamente confluiti nelle attuali **agenzie fiscali**, ai sensi delle leggi richiamate nelle premesse del Regolamento n.37/97 succitato, dirigenti a cui dovevano venire confermati gli incarichi di direzione e con le modalità previste dall'art.57 del D.Lgs. n.300/99, nonché di quanto precisato dall'art.3 del Decreto del Ministero delle Finanze di 28 dicembre 2000 registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre – Registro n.5 Finanze, Foglio n.278, dove si precisa che le agenzie fiscali subentrano ai dipartimenti nella titolarità dei rapporti giuridici.

Che la direzione degli uffici finanziari e delle sue articolazioni compete di diritto ai dirigenti inquadrati nei ruoli dirigenziali della carriera disciplinata dal D.P.R. n.748/72 è stato confermato anche dal D.Lgs. n.29/93 (artt. 3, 13, 15), dal D.Lgs. n.304/93 (art.2) e dal D.Lgs. n.546/93 (art.13),

- dove l'art.3 comma 2 del succitato decreto (29/93) precisa che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
- Senza dimenticare che il D.L. n.154/86, convertito nella Legge n.341/86, aveva a suo tempo precisato che il personale dirigente è quello assunto nei ruoli della carriera disciplinata dal D.P.R. n.748/72 e richiamata nel D.L. n.72/85 (convertito nella Legge n.2/85), mentre gli impiegati direttivi sono coloro che appartengono all'ex carriera direttiva.
- Si rammenta che gli impiegati assunti nei ruoli della ex carriera direttiva (soppressa dal D.P.R. n.1077/70 (art.147), sono confluiti nella ex nona qualifica funzionale, posizione economica C3, di cui all'allegato A del contratto collettivo di lavoro del 16 febbraio 1999 comparto Ministeri.

Questi ultimi sono gli impiegati direttivi a cui può essere affidata temporaneamente la direzione degli uffici finanziari in attesa della nomina del dirigente titolare, come precisato dall'art.20 del D.P.R. n.266/87 e dalla Corte di Cassazione Sezione Lavoro con Sentenze n.54 del 7 gennaio 2009 e n.550 del 6 marzo 2013.

Il Tar del Lazio - con Sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 - ha verificato che, nelle Agenzie delle Entrate di tutta Italia, su un organico di 1200 Dirigenti, circa 800 incarichi sono ricoperti da Falsi Dirigenti, incarichi conferiti a semplici impiegati privi del titolo che li legittima a ricoprire quel posto (pubblico concorso) e quindi a sottoscrivere validamente gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo dei tributi che l'Agenzia delle Entrate ritiene evasi e conseguentemente è privo del potere di annullamento dell'atto in autotutela.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar del Lazio con la Sentenza n. 6884/2011, sappiamo che dal 1992 ad oggi, il Ministero dell'Economia e Finanze ha bandito solo Concorsi Interni, riservati al personale in servizio, pertanto anche gli altri 400 Dirigenti individuati come "Dirigenti Veri" dalla suddetta Sentenza, sono dei "Falsi Dirigenti" in quanto vincitori di Concorsi Interni.

Concorsi che, come ha precisato la Corte Costituzionale con la **Sentenza n.37/2015**, sono stati banditi in violazione dell'art. 97 della Costituzione, dove si prevede che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'Amministrazione Pubblica, debba avvenire previo esperimento di pubblico concorso e che il concorso pubblico sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento.

Sappiamo infatti che la Direzione degli uffici finanziari centrali e periferici che compete esclusivamente al personale Dirigente, può essere affidata solo temporaneamente a personale non Dirigente e solo a titolo di temporanea reggenza, durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, così come previsto da:

- Legge n.146/80 art. 17;
- D.P.R. n. 266/87 art. 20;
- D.P.R. n. 287/92 art. 76 e art. 83;
- Decreto legislativo n.29/93 art. 19 comma 3;
- Legge n.662/96 art. 3 comma 129;
- Decreto legislativo n.165/2001 art. 19 comma 3.

LA PRESENTE RICHIESTA DI ANNULLAMENTO VIENE PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DEL D.LGS. N. 97/2016.

_____ / lì _____

Distinti saluti.
